

## TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto	Presidente
dott. Antonio Picardi	Giudice
dott. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 8.4.2013 dal liquidatore della società **SIAF srl, in liquidazione**, con sede in Creazzo (VI), via Almerigo da Schio n. 19, in forza di determinazione del CdA del 5.7.2012, verbale Notaio Gianfranco Di Marco di Vicenza, iscritta nel Registro delle Imprese, con la difesa dell'avv. Mario Migliorini di Padova, e domicilio eletto in Vicenza, via Vecchia Ferriera n. 59, presso lo Studio dei commercialisti dr. Bruno Savio e dr. Anna Bonfiglio (come da mandato in calce al ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.);

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: *"produzione di serramenti ed infissi"*;

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo:

- una relazione, aggiornata al 31.12.2012, sulla

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;

- l'elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

- la relazione ex art. 161, co. 3, l.f. redatta il 4.4.2013 dal Dr. Umberto Lago, professionista iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

- il verbale della delibera del CdA del 5.7.2012, di determinazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo ed il documento che comprova il deposito e l'iscrizione nel R.I. ex art. 2436 c.c.;

- rilevato che la ricorrente, anche ai fini del calcolo delle maggioranze ex art. 177 l.f., ha suddiviso i creditori in 4 classi differenziate;

- sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- visto l'art. 163 l.f.;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la

impresa ricorrente si trova in stato di crisi;

- rilevato che risulta allegata da parte della ricorrente società la documentazione indicata nell'art. 161 l.f.;

- rilevato che alla categoria dei crediti ex art. 2752, co. 3, c.c., comprendente il credito erariale per IVA, è attribuita la percentuale del 14,50% (v. pag. 35) del ricorso;

- ritenuto che, tra le condizioni di ammissibilità del concordato, vi sia la integrale capienza per i **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.)**, stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2013 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2013 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2013 n. 221, secondo il quale, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, *“In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”*, cosicché tale norma,

prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2013, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

- ritenuto che il pagamento *secundum legem* (al 100%) deve necessariamente integrare una previsione del piano concordatario, restando perciò indifferente alla provenienza della finanza occorrente, quindi quand'anche sia immessa da terzi;

- considerato che la normativa sui privilegi (art. 2778 n. 19 c.c., che colloca il credito *de quo* al 19° grado), essendo di rango legislativo, ben può essere modificata da una norma primaria successiva dello stesso rango, quale è appunto l'art. 182ter l.f. (*lex posterior derogat priori*), circoscritta all'ambito concordatario, verosimilmente in ragione dell'appetibile contropartita costituita dal risultato esdebitatorio della procedura;

ritenuto che a diversamente opinare si avrebbe una macroscopica disparità di trattamento tra imprenditore soprasoglia ex art. 1 l.f. (soggetto a fallimento e ammesso al concordato preventivo), libero di sottoporre a qualunque falcidia i tributi *de quibus*, e imprenditore

sottosoglia (non fallibile e ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento), che non potrebbe in nessun caso falciolare tale credito erariale (senza alcuna giustificazione per il diverso trattamento imposto), ed altresì lo stesso imprenditore, le cui soglie di fallibilità dovessero oscillare nel tempo, si troverebbe anno per anno (o triennio per triennio) ad essere libero di falciolare i tributi in questione, oppure vincolato alla norma che glielo impedisce, con gravi, e agevolmente immaginabili, disarmonie per il sistema concorsuale;

- ritenuta quindi non soddisfatta tale condizione di ammissibilità del concordato preventivo;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 163 L.F. e 181 L.F.;

**dichiara** inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata in data 8.4.2013 dalla **SIAF srl, in liquidazione**, con sede in Creazzo (VI), via Almerigo da Schio n. 19 (**C.F. 03099550240**).

Si comunichi.

Vicenza, 18.4.2013.

Il Presidente